



COMUNE DI SOVIZZO

Provincia di Vicenza



Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9159.SOVZ

STATUTO DEL COMUNE DI SOVIZZO

Statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 30.06.1991, n. 34

Modifiche con deliberazioni di Consiglio Comunale:

10.10.1991 n. 55;
28.05.1992 n. 31;
16.02.1995 n. 04;
07.12.1995 n. 95;
05.11.2004 n. 37;
30.05.2013 n. 19;
30/07/2014 n. 27.

STATUTO DEL COMUNE DI SOVIZZO	1
<i>TITOLO I PRINCIPI.....</i>	6
<i>ART. 1 Il Comune</i>	6
<i>ART. 2 Caratteristiche</i>	6
<i>Sezione I - Elementi costitutivi del Comune</i>	6
<i>Sezione II - Sede.....</i>	6
<i>Sezione III - Stemma e Gonfalone</i>	6
<i>ART. 3 Lo Statuto.....</i>	7
<i>ART. 4 La revisione dello Statuto.....</i>	7
<i>ART. 5 L'interpretazione dello Statuto.....</i>	7
<i>ART. 6 I regolamenti.....</i>	7
<i>ART. 7 Partecipazione e informazione.....</i>	7
<i>ART. 8 Principi in materia di diritti del contribuente.....</i>	8
<i>TITOLO II GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE</i>	8
<i>ART. 9 Indicazione ed elezione degli organi.....</i>	8
<i>ART. 10 Prima Convocazione del nuovo Consiglio e Linee programmatiche di mandato.....</i>	9
<i>ART. 11 Composizione della Giunta comunale</i>	9
<i>ART. 12 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta</i>	10
<i>ART. 13 Vicesindaco</i>	10
<i>ART. 14 Scioglimento del Consiglio.....</i>	10
<i>ART. 15 Mozione di sfiducia</i>	10
<i>ART. 16 Dimissioni ed altre cause di decadenza del Sindaco</i>	10
<i>ART. 17 Indennità di carica e gettoni di presenza. Rimborso spese forzose</i>	10
<i>TITOLO III L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....</i>	10
<i>CAPO I ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI.....</i>	11
<i>ART. 18 Il Consiglio</i>	11
<i>ART. 19 Organi ausiliari del Consiglio.....</i>	11
<i>ART. 20 Commissioni consiliari permanenti.....</i>	11
<i>ART. 21 Commissioni speciali.....</i>	11
<i>ART. 22 Gruppi consiliari.....</i>	11
<i>ART. 23 Competenze del Consiglio</i>	12
<i>ART. 24 Competenze della Giunta</i>	12
<i>ART. 25 Deliberazioni urgenti della Giunta</i>	13
<i>ART. 26 Il Sindaco.....</i>	13

<i>ART.27</i> <i>Attribuzioni del Sindaco come rappresentante del Comune</i>	13
<i>ART. 28</i> <i>Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo</i>	14
<i>ART. 29</i> <i>Organizzazione della Giunta e ripartizione degli incarichi tra Assessori</i>	14
<i>ART. 30</i> <i>Deleghe del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione.</i>	14
<i>ART. 31</i> <i>Deleghe del sindaco quale ufficiale di governo</i>	14
<i>ART. 32</i> <i>Comunicazione ed efficacia delle deleghe</i>	14
<i>ART. 33</i> <i>Proposte, interrogazioni e mozioni</i>	15
CAPO II	15
ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI	15
<i>ART. 34</i> <i>Convocazione e ordine del giorno del Consiglio</i>	15
<i>ART. 35</i> <i>Validità delle deliberazioni</i>	15
<i>ART. 36</i> <i>Pubblicità delle sedute</i>	15
<i>ART. 37</i> <i>Astensione dalle deliberazioni</i>	16
<i>ART. 38</i> <i>Poteri del Presidente e funzioni del Segretario</i>	16
<i>ART. 39</i> <i>Della votazione</i>	16
<i>ART. 40</i> <i>Verbali delle sedute</i>	16
<i>ART. 41</i> <i>Pareri obbligatori</i>	16
<i>ART. 42</i> <i>Messo comunale</i>	16
TITOLO IV I CONTROLLI	17
<i>ART. 43</i> <i>Controllo interno</i>	17
<i>ART. 44</i> <i>Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni</i>	17
TITOLO V LA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	17
<i>ART. 45</i> <i>Ordinamento finanziario e contabile</i>	17
<i>ART. 46</i> <i>Bilancio e conto consuntivo</i>	17
<i>ART. 47</i> <i>Il Collegio dei Revisori dei conti</i>	17
<i>ART. 48</i> <i>Doveri dei Revisori</i>	18
<i>ART. 49</i> <i>Responsabilità dei Revisori</i>	18
TITOLO VI IL SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE	18
<i>ART. 50</i> <i>Attribuzioni del Segretario</i>	18
<i>ART. 51</i> <i>Responsabilità del Segretario e del personale</i>	18
<i>ART. 52</i> <i>Vice-Segretario</i>	18
<i>ART. 53</i> <i>Il direttore generale</i>	18
TITOLO VII	19
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	19
CAPO I	19

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	19
<i>ART. 54 Principi organizzativi</i>	<i>19</i>
<i>ART. 55 Uffici e Servizi</i>	<i>19</i>
<i>ART. 56 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 57 Responsabili degli uffici e dei servizi.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 58 Conferenza dei Responsabili di Area.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 59 Diritti e doveri dei dipendenti.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 60 Incarichi di direzione</i>	<i>20</i>
CAPO II.....	20
ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI.....	20
<i>ART. 61 Partecipazione ai servizi.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 62 Obiettivi specifici</i>	<i>21</i>
<i>ART. 63 Destinatari dei servizi.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 64 Concessione di contributi e sovvenzioni.....</i>	<i>21</i>
TITOLO VIII I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	21
<i>ART. 65 I servizi pubblici locali</i>	<i>21</i>
<i>ART. 66 Servizi sociali e aziende speciali</i>	<i>21</i>
<i>Sezione I - Istituzione.....</i>	<i>21</i>
<i>Sezione II - Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali.....</i>	<i>22</i>
<i>Sezione III - Le aziende speciali.....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 67 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende, enti ed istituzioni</i>	<i>22</i>
<i>ART. 68 Partecipazione a società di capitali.....</i>	<i>23</i>
<i>ART.69 Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative.....</i>	<i>23</i>
TITOLO IX FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.....	23
<i>ART. 70 Forme associative e di cooperazione</i>	<i>23</i>
TITOLO X LA PARTECIPAZIONE POPOLARE	23
CAPO I DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE	23
<i>ART. 71 La pubblicità degli atti.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 72 Diritto di accesso e di informazione.....</i>	<i>23</i>
CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	23
<i>ART. 73 Partecipazione al procedimento amministrativo</i>	<i>23</i>
<i>ART. 74 Collaborazione dei cittadini</i>	<i>24</i>
CAPO III LE CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE	24
<i>ART. 75 Gli istituti della partecipazione popolare</i>	<i>24</i>
<i>ART. 76 Istanze Petizioni e proposte</i>	<i>24</i>

<i>ART. 77 Consultazione della popolazione.....</i>	<i>24</i>
<i>ART. 78 Referendum consultivo.....</i>	<i>24</i>
<i>ART. 79 Difensore Civico</i>	<i>25</i>
<i>ART. 80 Mezzi e prerogative.....</i>	<i>26</i>
<i>ART. 81 Rapporti con il consiglio</i>	<i>26</i>
<i>ART. 82 Indennità di funzione</i>	<i>26</i>
<i>ART. 83 Difensore Civico pluricomunale</i>	<i>26</i>
<i>CAPO IV.....</i>	<i>26</i>
<i>PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO</i>	<i>26</i>
<i>ART. 84 Finalità.....</i>	<i>26</i>
<i>ART. 85 Iniziative del Comune.....</i>	<i>27</i>
<i>ART. 86 Consulta dell'associazionismo</i>	<i>27</i>
<i>ART. 87 Forme di collaborazione</i>	<i>27</i>
<i>TITOLO XI NORME TRANSITORIE E FINALI.....</i>	<i>27</i>
<i>ART. 88 Abrogazione</i>	<i>27</i>

TITOLO I PRINCIPI

ART. 1 Il Comune

1. Il comune di Sovizzo, ente locale autonomo all'interno dell'unità della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune di Sovizzo:
 - a) Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;
 - b) Ha autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
3. Persegue l'autogoverno promuovendo la collaborazione dei cittadini e delle forze sociali, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale culturale ed economico.
4. Privilegia e cura il proprio intervento soprattutto nei seguenti settori:
 - a) sicurezza sociale, con particolare riguardo:
 - 1) al diritto al lavoro,
 - 2) alla integrità della famiglia,
 - 3) al diritto allo studio,
 - 4) al diritto e qualità della vita fin dal concepimento e alla tutela della maternità,
 - 5) al diritto alla casa;
 - b) salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso un sistema di collaborazione e programmazione con altri Enti;
 - c) valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle attività produttive, turismo, tradizioni storiche e culturali, alla agricoltura, al commercio, sport, servizi terziari.
5. Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma, il Comune può esplicare il proprio diretto intervento nel campo dell'edilizia residenziale e produttiva al fine di promuoverne lo sviluppo a favore della propria comunità anche partecipando, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico.
6. È titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. A tal fine il Comune instaura rapporti di collaborazione con la parrocchia, altri enti religiosi e con le associazioni. Esso interviene direttamente solo, a giudizio del Consiglio comunale, quando l'attività dei cittadini, singoli o nelle loro formazioni sociali non appare adeguata al perseguimento efficace ed efficiente dell'interesse pubblico connesso alle funzioni affidate alla collettività.
7. Il Comune, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione e ai principi dettati dalla Carta delle Città Europee (Agenda 21 Locale) per uno sviluppo durevole e sostenibile, opera con la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle istituzioni locali e degli attori economici che realizzano il loro lavoro d'impresa sul territorio, per la preparazione e lo sviluppo di un piano d'azione che consenta di attuare politiche rivolte ad uno sviluppo sostenibile, al fine di migliorare la qualità della vita sul territorio e di integrare la politica e l'azione ambientale, sociale ed economica dell'Amministrazione Pubblica.
8. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

ART. 2 Caratteristiche

Sezione I - Elementi costitutivi del Comune

1. Il Comune di Sovizzo, il cui territorio ha la superficie di chilometri quadrati 15,71, è costituito dalla popolazione dei seguenti centri principali storicamente riconosciuti dalla Comunità: Sovizzo Centro, Montemezzo, Peschiera dei Muzzi, San Daniele, Sovizzo Colle, Tavernelle, Vigo e dai cittadini italiani iscritti all'anagrafe e residenti all'estero.
2. Il territorio di Sovizzo confina con i seguenti Comuni: Castelvomberto, Gambugliano, Monteviale, Creazzo, Altavilla Vicentina e Montecchio Maggiore.

Sezione II - Sede

1. La sede del Comune viene fissata nel Municipio, detto anche Palazzo degli uffici e servizi comunali, situato in Via Cavalieri di Vittorio Veneto.
2. Gli uffici e servizi amministrativi di norma sono ubicati nel palazzo Comunale.

Sezione III - Stemma e Gonfalone

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal Gonfalone.

2. Lo stemma è stato riconosciuto con Regio Decreto del 19.12.1935, n° 3675. Il gonfalone è stato riconosciuto con Regio Decreto del 17.5.1937 n° 899.
3. Il Sindaco può fregiarsi di un distintivo di riconoscimento riproducente lo Stemma Comunale e dotarsi di apposita tessera.

ART. 3 Lo Statuto

1. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del comune di Sovizzo, ed in particolare:
 - specifica le attribuzioni degli organi;
 - le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - i modi di esercizio della rappresentanza legale del comune, anche in giudizio;
 - i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente;
 - le forme di collaborazione tra enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
 - lo stemma ed il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

ART. 4 La revisione dello Statuto

1. Ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con il procedimento stabilito dalla legge.
2. Modifiche al presente Statuto possono essere deliberate quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine il Sindaco.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto, che sostituisce il precedente. L'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.
4. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
5. Ogni iniziativa di revisione statutaria, rigettata dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non è decorso almeno un anno dalla sua reiezione.

ART. 5 L'interpretazione dello Statuto

1. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione delle norme del presente Statuto, secondo le regole stabilite nell'ordinamento generale ed in particolare nelle pre-leggi al Codice Civile.
2. Se l'interpretazione comporta modifiche allo Statuto, queste vanno adottate con il medesimo procedimento previsto per l'approvazione.

ART. 6 I regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto tenendo conto delle altre disposizioni emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 giorni consecutivi.
6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
7. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione delle norme dei Regolamenti, secondo le regole stabilite nell'ordinamento generale ed in particolare nelle pre-leggi al Codice Civile.

ART. 7 Partecipazione e informazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini nelle formazioni sociali intermedie, nelle associazioni di categoria, negli Enti e negli organismi di volontariato, che esprimono a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte programmatiche ed amministrative, promuovendo l'esercizio di tale diritto secondo le norme del presente Statuto.
2. Il Comune favorisce le attività dei soggetti, indicati nel comma 1, anche a mezzo di conferenze e di accordi con la Provincia, la Camera di Commercio e altri Enti, amministrazioni e organismi interessati. Il Comune inoltra valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione anche su base di quartiere e di frazione.
3. Per il conseguimento degli obiettivi enunciati nei commi 1 e 2, il Comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, quale condizione e presupposto per una effettiva partecipazione alla amministrazione locale.
4. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione delle delibere, le determine e tutti gli atti ed i provvedimenti dei dirigenti (ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato), le ordinanze, i manifesti e gli atti che per legge o regolamento devono essere portati a conoscenza del pubblico. Al fine di dare adeguata informazione le deliberazioni degli organi collegiali e le determinazioni dei funzionari sono rese pubbliche anche attraverso l'uso di strumenti informatici.
5. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune può pubblicare un notiziario amministrativo e acquistare spazi in mezzi di comunicazione di ogni tipo al fine di rendere conto della attività amministrativa svolta. In tale notiziario deve essere riservato apposito spazio per la comunicazione di tutti i gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.
6. Il Comune favorisce la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e può istituire, in accordo con le istituzioni scolastiche del territorio, il Consiglio dei Ragazzi, con modalità da stabilirsi in apposito regolamento.
7. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e favorisce la presenza di ambo i sessi in Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti. A tal fine nelle liste dei candidati, di norma devono essere sempre rappresentati i due sessi, come previsto dalla legge.
8. Il Comune, inoltre e al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
 - a) riserva a donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni concorso;
 - b) adotta propri atti regolamentari per garantire pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - c) garantisce la partecipazione di tutto il personale dipendente a corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

ART 8 Principi in materia di diritti del contribuente.

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie si uniformano ai principi in materia di statuto dei diritti del contribuente fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti e i provvedimenti amministrativi concernenti la materia tributaria devono essere motivati e conformi agli altri principi fissati dalla legge n. 212/2000, in quanto applicabili.
3. Ai contribuenti di tributi comunali sono assicurati i diritti, anche di informazione ed accesso, e le garanzie previsti dalla legge n. 212/2000.

TITOLO II GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

ART. 9 Indicazione ed elezione degli organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
3. Le modalità di elezione del Consiglio e del Sindaco, nonché la loro durata in carica, sono stabilite dalla legge.
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
6. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla legge.
10. Ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

11. Fermo restando le deleghe di cui all'art. 54, comma 7 del Testo Unico degli enti locali, ai consiglieri possono essere conferite deleghe da parte del Sindaco per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo su materie o affari espressamente indicate. In tali casi i consiglieri non adottano atti a rilevanza esterna né atti di gestione o amministrazione attiva.
12. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
13. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri, giustificando personalmente al Sindaco l'eventuale assenza.
14. I consiglieri che per tre sedute consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio sono tenuti, su richiesta del Sindaco effettuata ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a presentare per iscritto le giustificazioni delle assenze medesime. Il Sindaco, qualora ritenga tali giustificazioni non accettabili ovvero qualora non pervenga alcuna giustificazione nel termine assegnato, propone al Consiglio la decadenza dei consiglieri interessati. La pronuncia di decadenza deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine il Sindaco.
15. Il seggio che nel Consiglio durante il quinquennio dovesse rimanere vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto

ART. 10 Prima Convocazione del nuovo Consiglio e Linee programmatiche di mandato

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di giorni dieci dalla convocazione, per l'effettuazione della convalida degli eletti che deve precedere qualsiasi deliberazione su qualsiasi altro oggetto.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Entro il termine di centoottanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
4. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio.
5. Con l'approvazione di ciascun Conto Consuntivo, il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del sindaco e della giunta. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.

ART. 11 Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quello massimo stabilito dalla legge per la categoria di appartenenza del Comune in relazione alla popolazione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e la decadenza sono disciplinati dalla legge.
3. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
4. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore al 50% degli assessori, soggetti non facenti parte del Consiglio e non inclusi nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, nonché di specifiche competenze tecniche e di adeguata esperienza relativa al settore operativo da affidare ai medesimi;
5. Gli assessori esterni di cui al comma precedente partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto, ma in nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta, e non possono assumere la presidenza del consiglio comunale in sostituzione o su delega del sindaco.
6. Ciascun assessore può essere incaricato dal sindaco della cura di specifici settori di attività come previsto nei successivi artt.30 e 31
7. Gli assessori non adottano atti con rilevanza esterna, salvo che per le materie attribuite alla competenza esclusiva del sindaco ad essi espressamente delegata.
8. Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate al sindaco, che provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni singole sono irrevocabili ed hanno effetto dalla loro presentazione.
9. Il sindaco può motivatamente revocare gli assessori allorché, successivamente alla nomina, si verificano casi di incompatibilità o l'assessore non condivide più il programma politico, al punto da intralciarne la realizzazione.
10. Ad ogni effetto previsto dallo statuto è assessore anziano il più anziano di età.
11. Il regolamento per il funzionamento degli organi disciplina in dettaglio i rapporti e le funzioni, nonché le modalità di

esercizio della carica di assessore esterno.

ART. 12 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalle leggi ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 13 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, qualunque ne sia la causa.

ART. 14 Scioglimento del Consiglio

1. 1. Le cause di scioglimento del Consiglio sono stabilite dalla legge.

ART. 15 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Le proposte del Sindaco o della Giunta non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima di trenta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori e i contenuti essenziali di quella non approvata.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata, il Consiglio è sciolto con la conseguente nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 16 Dimissioni ed altre cause di decadenza del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e il Consiglio comunale è sciolto di diritto.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. In ogni caso lo scioglimento del Consiglio determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.
6. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del dlgs. n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
7. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione ma, qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione di cui al comma quindicesimo del precedente art. 8.

ART. 17 Indennità di carica e gettoni di presenza. Rimborso spese forzose

1. L'indennità di carica del Sindaco, del Vice-Sindaco e degli Assessori e il gettone di presenza dei Consiglieri comunali sono determinati in base alla legge.
2. Sono rimborsate le spese forzose sostenute dagli Amministratori comunali e dai Consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.
3. Sono a carico del Comune le spese di rappresentanza secondo le modalità che sono previste nel regolamento di contabilità.

TITOLO III L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

ART. 18 Il Consiglio

1. Il Consiglio comunale esprime gli interessi della popolazione del Comune in ordine ai problemi generali e particolari ed allo sviluppo economico-sociale della Comunità locale.
2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 19 Organi ausiliari del Consiglio

1. Sono organi ausiliari del Consiglio le Commissioni consiliari e i Gruppi consiliari.

ART. 20 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire nel proprio seno commissioni permanenti con criterio proporzionale, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Al momento della loro costituzione il consiglio determina il numero dei componenti. Le modalità di composizione e funzionamento delle Commissioni sono stabilite in apposito regolamento.
2. Le Commissioni hanno funzioni preparatoria e referente dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio. Alle stesse è attribuito un parere consultivo non vincolante.
3. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti del Comune senza che possa essere loro opposto il segreto di ufficio.
4. Il sindaco e gli assessori hanno il diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alla proprie riunioni previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, nonché di esperti nelle materie affrontate, senza oneri per il Comune.

ART.21 Commissioni speciali

- 1- Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può costituire:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire studi e ricerche ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissioni di inchiesta aventi funzioni di controllo e garanzia, alle quali i titolari dei servizi del Comune, di enti ed aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
 - c) Commissioni consultive e propositive, composte anche da non consiglieri, nelle materie di competenza del Consiglio e della Giunta. La partecipazione di componenti non consiglieri deve avvenire senza oneri per il Comune.
2. Almeno un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione della commissione di inchiesta di cui al precedente comma 1 lett. b), indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Al momento della loro costituzione deve essere indicato l'oggetto, i tempi di durata, gli ambiti e gli obiettivi.
4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali. Lo scioglimento della commissione avviene, di norma, alla presentazione della relazione conclusiva, salva diversa decisione del Consiglio Comunale.
5. La presidenza delle Commissioni di cui comma 1 lett. b) è assegnata ad un Consigliere designato dalla minoranza consiliare.

ART. 22 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista compongono un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero. Il gruppo non può essere costituito da un solo consigliere.
2. Il Consigliere che non intende appartenere al gruppo di cui al comma 1, oppure intende successivamente recedere dal gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, alla segreteria del Comune ed entra a far parte del gruppo misto.

3. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, trasmette alla segreteria del Comune un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del gruppo al quale intende aderire.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.
5. I gruppi corrispondenti a liste elettorali designano, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il proprio capogruppo, dandone comunicazione alla segreteria del Comune.
6. In mancanza di designazione, assume le funzioni di capogruppo il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
7. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, si considera capogruppo il Consigliere più anziano di età, salvo diversa decisione assunta a maggioranza degli appartenenti al medesimo gruppo, previa comunicazione sottoscritta dagli stessi alla segreteria del Comune.
8. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
9. Il Sindaco mantiene i rapporti con i capi gruppi consiliari promuovendo opportune e periodiche attività informative, anche in via informale. In particolare, almeno due giorni prima di ogni Consiglio Comunale, convoca apposita riunione per illustrare i contenuti degli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio stesso.

ART. 23 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico amministrativo generale e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio ha competenza a deliberare nelle materie previste dalla legge. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

ART. 24 Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune, ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Adotta tutti gli atti di governo privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, o agli organi di decentramento.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
5. Sono in particolare attribuiti alla Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) L'elaborazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad essi riservati dalla legge;
 - b) l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, della dotazione organica del personale e del programma triennale delle assunzioni;
 - c) l'indizione di procedimenti per le assunzioni a tempo determinato o per progetti di lavoro socialmente utili non previsti nel piano annuale delle assunzioni;
 - d) le variazioni urgenti di Bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
 - e) la predisposizione dello schema di Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo del Comune;
 - f) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del Conto consuntivo, ai sensi dell'art. 151, comma 6 del dlgs n. 267/2000;
 - g) il prelevamento delle somme dal fondo di riserva nei casi e nei limiti previsti dalla legge;
 - h) l'approvazione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, su proposta del direttore generale;
 - i) l'elaborazione delle linee di indirizzo da sottoporre al consiglio;
 - j) la definizione degli indirizzi da fornire alla delegazione trattante di parte pubblica; l'approvazione del contratto collettivo decentrato e l'autorizzazione della sottoscrizione dello stesso;
 - k) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi, sulla scorta della disciplina generale affidata alle competenze del Consiglio Comunale;
 - l) le determinazioni in materia di toponomastica;
 - m) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione comunale;
 - n) l'assunzione di atti di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - o) la specificazione dei criteri generali stabiliti nel regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone; l'adozione, per i casi non disciplinati dai suddetti criteri di dettaglio, dei relativi provvedimenti;

- p) acquisti e alienazioni immobiliari di relitti stradali, porzioni di immobili per rettifica di confini sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- q) l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
- r) l'acquisizione periodica delle informazioni, che il Segretario comunale, i Responsabili di area e i responsabili dei servizi sono tenuti a fornire alla Giunta, nei tempi stabiliti, per verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e progetti, e sul corretto ed efficace uso delle risorse assegnate alle unità amministrative;
- s) l'adozione dei provvedimenti per realizzare la pianificazione territoriale;

ART. 25 Deliberazioni urgenti della Giunta

1. La Giunta comunale può adottare, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale attinenti alle variazioni di bilancio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione consiliare.
2. Tali deliberazioni devono, a pena di decadenza, essere sottoposte al Consiglio e da questi ratificate nella prima riunione successiva, che dovrà comunque essere tenuta entro il sessantesimo giorno dalla loro adozione.
3. Restano salvi gli effetti delle deliberazioni assunte in via d'urgenza fino al momento della mancata o negata ratifica consiliare.

ART. 26 Il Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo del Consiglio, promuovendo e coordinando l'attività della Giunta.
4. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

ART.27 Attribuzioni del Sindaco come rappresentante del Comune

1. Le attribuzioni del Sindaco come rappresentante del Comune sono quelle di:
 - a) stabilire l'ordine del giorno del Consiglio;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
 - c) sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti;
 - d) vigilare sull'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - e) coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;
2. Inoltre il Sindaco:
 - a) rappresenta il comune in giudizio e sottoscrive il mandato alle liti. Può autorizzare i responsabili dei servizi o il segretario comunale, con proprio provvedimento a promuovere e resistere alle liti, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b) nomina e revoca gli assessori;
 - c) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - e) convoca i comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
 - f) adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 6 del dlgs. N. 267/2000;
 - g) nomina e revoca il segretario comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge;
 - h) ha facoltà di conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale o di stipulare convenzioni con altri comuni, fino al raggiungimento di 15.000 abitanti;
 - i) nomina e revoca i responsabili dei servizi, nell'ambito delle previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - j) nomina e revoca, previa deliberazione della giunta comunale, di funzionari dell'area direttiva e per alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica;

- k) autorizza il segretario comunale ed i dipendenti all'esercizio di incarichi provenienti da altre amministrazioni o da società o persone fisiche;
- l) nomina il nucleo di valutazione.

ART. 28 Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) ai servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge e alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - d) alle ulteriori funzioni amministrative per servizio di competenza statale affidate dalla legge al Comune.
2. Il Sindaco, sempre nella veste di Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 54 del dlgs. N. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui alla lettera a).
4. Salvo il caso di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti devono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini entro un congruo termine. Decorso tale termine, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
5. Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. La nota delle spese è resa esecutiva dal Prefetto sentiti gli interessati ed è rimessa dal Sindaco all'Esattore per la riscossione.
6. Contro i provvedimenti contingibili ed urgenti è ammesso ricorso giurisdizionale a norma delle leggi dello Stato.
7. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 29 Organizzazione della Giunta e ripartizione degli incarichi tra Assessori

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.
2. E' in facoltà del Sindaco attribuire ai componenti della Giunta compiti a lui riservati da norme di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Esso può inoltre incaricare i singoli Assessori per l'elaborazione, il coordinamento e la verifica di programmi e progetti specifici.
3. Le funzioni di Vice-Sindaco vengono demandate dal Sindaco ad un Assessore scelto dallo stesso ed a suo insindacabile giudizio, con nomina scritta che sarà comunicata alla Giunta comunale e al Consiglio comunale nella prima adunanza. Tale nomina può essere revocata a suo insindacabile giudizio.

ART. 30 Deleghe del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione.

1. Il Sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe solamente agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.
3. Il Sindaco può inoltre incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della giunta.
4. Gli assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al sindaco.

ART. 31 Deleghe del sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

ART. 32 Comunicazione ed efficacia delle deleghe

1. Tutte le deleghe sono comunicate al consiglio.
2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

ART. 33 Proposte, interrogazioni e mozioni

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale spetta al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri Comunali.
2. Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione secondo l'ordine in cui vengono presentate.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. La risposta alle interrogazioni deve essere data dal Sindaco o dall'assessore eventualmente competente per materia, nella prima riunione consiliare utile.
4. I Consiglieri hanno inoltre diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
5. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
6. Nel caso in cui sia richiesta risposta scritta, questa deve essere fornita entro trenta giorni e comunicata al Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

CAPO II

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI

ART. 34 Convocazione e ordine del giorno del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce per iniziativa del Sindaco, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno, con apposita convocazione.
2. La riunione del Consiglio comunale deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'avviso, con l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere consegnato ai Consiglieri, presso la loro dimora o il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni effettivi e lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza, computandosi in tale termine anche quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza l'avviso deve essere consegnato ventiquattro ore prima.
4. La consegna dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale, che ne attesterà l'esecuzione;
 - b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta, o presso la dimora del medesimo o domicilio eletto;
 - d) mediante posta elettronica certificata (PEC), CEC-PAC, o sistema equiparabile.
5. A decorrere dal giorno di ricevimento dell'avviso di convocazione, o nelle ventiquattro ore precedenti per il caso di urgenza, ogni Consigliere comunale ha diritto di esaminare nella sede comunale e nelle ore di ufficio gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno. In caso di mancato rispetto di tale termine o di documentazione riconosciuta incompleta, potrà essere richiesto al Consiglio di votare il rinvio della trattazione ad altra seduta. La proposta di rinvio deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il segretario comunale o un dipendente da lui delegato provvede all'affissione all'albo pretorio, contestualmente con l'indetta convocazione, l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale, dandone ampia pubblicità nei luoghi pubblici.
7. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale di norma, tengono le proprie adunanze nella sede municipale.
8. Le adunanze del Consiglio, fuori di tale sede, ma nell'ambito del territorio comunale, saranno stabilite dal Sindaco, in sede di convocazione della seduta, e sarà fornita al riguardo adeguata pubblicità.

ART. 35 Validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
3. Ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non si computano i componenti che, prima della votazione, si siano allontanati dall'aula.
4. Gli astenuti volontari sono computati tra i presenti e non tra i votanti.
5. Le astensioni devono essere motivate.
6. Nelle votazioni segrete, le schede bianche o nulle vengono computate ai fini del numero dei consiglieri votanti.

ART. 36 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute di Consiglio Comunale e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento per il

- funzionamento degli organi.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

ART. 37 Astensione dalle deliberazioni

1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione diretta ed immediata tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al terzo grado.
2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario del Comune.

ART. 38 Poteri del Presidente e funzioni del Segretario

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio e della Giunta è investito di potere per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. A tale scopo ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
2. Lo stesso Presidente può, nelle sedute pubbliche e dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'allontanamento dall'aula di chiunque è causa di disordini avvalendosi, ove occorra, della forza pubblica.
3. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e trascritti nel processo verbale della seduta.
4. Alle sedute degli organi collegiali partecipa il segretario comunale, o se impedito o assente colui che è abilitato a sostituirlo, il quale cura la redazione del processo verbale di ciascuna deliberazione e svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli assessori e dai consiglieri, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
5. Nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, il segretario comunale ed il vice segretario, ove esista, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula. Le funzioni di verbalizzazione ed assistenza sono svolte, per il caso specifico, da un consigliere o assessore designato dal presidente.
6. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale o da chi lo ha sostituito.

ART. 39 Della votazione

1. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente Statuto prescrivano una maggioranza qualificata.
2. Ogni volta che il Consiglio deve nominare o designare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge, di regolamento e del presente Statuto, i membri della minoranza politica, i rappresentanti medesimi sono eletti col sistema di votazione a voto limitato.

ART. 40 Verbali delle sedute

1. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta devono contenere l'indicazione dei membri presenti alla votazione, i punti salienti della discussione ed il risultato della votazione, nonché la menzione dei Consiglieri assenti con l'indicazione dei non giustificati.
2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale a richiesta si faccia menzione di sue dichiarazioni.
3. Nel caso di registrazione della discussione, audio e/o video, nel verbale si riporta il testo integrale della discussione.

ART. 41 Pareri obbligatori

1. Su ogni proposta di deliberazione del Consiglio e della Giunta che non sia mero atto di indirizzo è richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché quello del Segretario in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Analogo parere viene fornito sulle determine.

ART. 42 Messo comunale

1. Il messo è autorizzato a notificare gli atti del Comune per i quali non siano prescritte speciali formalità, nonché atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, salvo rimborso della spesa.
2. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso.

TITOLO IV I CONTROLLI

ART. 43 Controllo interno

1. Il comune adotta un sistema di controllo interno, al fine di:
 - a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione medesima al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale cui siano affidate la responsabilità degli uffici e dei servizi;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Il sistema di controllo interno si può avvalere degli strumenti e dei principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 44 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Il Comune ha, nella sua sede, un albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, mediante affissione all'albo comunale, per quindici giorni consecutivi.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5. I regolamenti, il conto consuntivo, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della relativa deliberazione restano depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.
6. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.
7. La pubblicazione delle deliberazioni come fissata nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera da essere facilmente leggibile. Il Segretario comunale o un dipendente da lui delegato è responsabile della pubblicazione.
8. La raccolta delle deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe è tenuta dagli uffici comunali a disposizione del pubblico, perché possa prenderne visione e consultarla. Ogni cittadino può fare richiesta per ottenere copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, previo pagamento delle spese di riproduzione.

TITOLO V LA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

ART. 45 Ordinamento finanziario e contabile

1. Al Comune ha autonomia impositiva, finanziaria e ha demanio e patrimonio propri.
2. Istituisce e disciplina i tributi propri nell'ambito della finanza pubblica e delle leggi della Repubblica, del proprio statuto e dei propri regolamenti.

ART. 46 Bilancio e conto consuntivo

1. Il Consiglio comunale approva ogni anno, entro i termini di legge, il Bilancio di previsione, che è accompagnato da una relazione previsionale con particolare riferimento al bilancio pluriennale.
2. Il rendiconto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro i termini di legge dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce. Con il Conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei singoli piani.

ART. 47 Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei suoi membri, elegge con voto limitato a due il collegio dei revisori dei Conti, composto da tre membri per il controllo e la revisione economico-finanziaria del Comune, nonché degli Enti di gestione dei servizi pubblici.
2. I revisori sono scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o Ragionieri o nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; possono essere rieletti per una sola volta, ma possono essere revocati per inadempienza.
3. Essi hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e, in particolare, alla diretta personale verifica degli atti della gestione contabile e finanziaria, e svolgono le funzioni indicate nel Regolamento di contabilità.

ART. 48 Doveri dei Revisori

1. I Revisori in conformità allo Statuto ed al regolamento, collaborano con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Nella stessa relazione i Revisori esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi .

ART. 49 Responsabilità dei Revisori

1. Ciascun Revisore deve adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle sue attestazioni.

TITOLO VI IL SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE

ART. 50 Attribuzioni del Segretario

1. Il Comune ha un Segretario Comunale, nominato dal Sindaco e scelto tra gli iscritti all'apposito albo professionale.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, rilasciando pareri secondo la disciplina dettata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il sindaco abbia esercitato la facoltà di conferire le funzioni di direttore generale. Egli, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli dal sindaco.

ART. 51 Responsabilità del Segretario e del personale

1. La Legge dello Stato regola la responsabilità del Segretario comunale e del personale.

ART. 52 Vice-Segretario

1. La dotazione organica del personale può prevedere il posto di vicesegretario comunale.
2. Il Vice-Segretario ha compiti di ausilio del Segretario comunale anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di Vice-Segretario possono essere cumulate con quelle di Responsabile di Area.
3. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario Comunale il Vice-Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge, necessarie per l'attività degli organi e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
4. 3. L'assunzione del vicesegretario è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla carriera di segretario comunale.

ART. 53 Il direttore generale

1. Il Sindaco può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono 15.000 abitanti.
2. In mancanza della stipulazione della convenzione di cui al comma uno, il sindaco può conferire le funzioni medesime al segretario comunale.
3. Competono al direttore generale:
 - a. l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco;
 - b. la sovrintendenza della gestione amministrativa;
 - c. la predisposizione dello schema del piano dettagliato degli obiettivi;

- d. la collaborazione con la giunta comunale alla stesura del piano esecutivo di gestione;
 - e. le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

TITOLO VII
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 54 Principi organizzativi

1. L'ordinamento dei Servizi e degli uffici si fonda sul principio della distinzione dei ruoli e delle competenze, secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei servizi e degli uffici
2. L'organizzazione degli uffici del comune si conforma ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza nei servizi.
3. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del comune, al cui vertice è posto il segretario comunale, ovvero il direttore generale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dai contratti nazionali e decentrati.
5. Le procedure di reclutamento del personale sono disciplinate in apposite norme regolamentari.

ART. 55 Uffici e Servizi

1. Gli uffici e i servizi sono organizzati in base all'affinità delle funzioni e degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I criteri di organizzazione degli uffici e servizi sono i seguenti:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale;
 - c) articolazione per funzioni omogenee, finali e strumentali;
 - d) autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione;
 - e) collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e la loro economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 56 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi assegnati secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o intersettoriali.

ART. 57 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale. Essi sono individuati, secondo quanto dispone il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. In particolare, essi vengono nominati dal sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita l'attività gestionale dell'ente, in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni rese e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Spettano ai responsabili le funzioni previste dall'articolo 107 del dlgs. N. 267/2000, specificate in dettaglio dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quelle ad essi attribuite dal sindaco con provvedimento motivato.

ART. 58 Conferenza dei Responsabili di Area

1. La conferenza dei Responsabili di Area è presieduta dal Segretario comunale ed è costituita dal Vice-Segretario e dai Responsabili di Area. Può essere allargata ai Responsabili dei Settori, qualora se ne ravvisi la necessità.
2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e per la formazione professionale dello stesso.
3. La conferenza tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne ravvisi la necessità.
4. Di norma, viene redatto verbale delle riunioni.

ART. 59 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile verso il direttore, il responsabile dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti, nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 60 Incarichi di direzione

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 61 Partecipazione ai servizi

1. Il Comune promuove nei confronti di tutti i cittadini la fruizione dei servizi pubblici, con speciale riferimento ai settori della salute, della assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative, e favorisce le iniziative più idonee alla attuazione dell'integrazione di tutti i cittadini nella comunità locale.
2. L'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici comunali, coordinati con la programmazione regionale e gli interventi di altri Enti, perseguono la valorizzazione e la tutela della famiglia come sistema organizzatore di status, ruoli ed età differenti; il contenimento del disagio e la promozione di ogni opportunità di benessere individuale e collettivo; la ricerca di nuove mete di progettualità e di solidarietà sociale.
3. In tale prospettiva il Comune favorisce il passaggio dall'assistenza all'autopromozione dello sviluppo economico-sociale, determina il coordinamento dei servizi pubblici e delle responsabilità private e incentiva forme nuove di interazione ambientale.

ART. 62 Obiettivi specifici

1. Nel quadro delle finalità individuate nell'articolo precedente, l'azione del Comune deve essere rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
 - a) organizzare il sistema dei servizi, nell'ambito dei singoli settori e nel complesso, secondo la logica della produttività sociale, dell'efficacia e dell'efficienza;
 - b) incentivare e promuovere una concreta collaborazione tra il Comune, i privati, le associazioni, le istituzioni e i movimenti spontanei con una programmazione comune, per la crescita equilibrata della Comunità e la valorizzazione piena delle sue potenzialità;
 - c) promuovere una nuova etica di comportamenti che anteponga all'interesse dei singoli la logica del rispetto e della solidarietà nei confronti della natura e della sua potenzialità, in maniera che i servizi diventino sempre più di fruizione collettiva.
 - d) disciplinare le modalità di coordinamento degli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge nel quadro della normativa regionale, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero nell'ambito territoriale, e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

ART. 63 Destinatari dei servizi

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune hanno diritto di fruire dei servizi pubblici.
2. Ai cittadini ammessi agli interventi socio-assistenziali ed alle persone tenute al loro mantenimento e somministrazione degli alimenti il Comune richiede, quando le condizioni lo consentano, il rimborso totale o parziale di quanto erogato.
3. Deve comunque essere garantita ai cittadini suindicati la conservazione di una quota dei redditi e delle pensioni che sia tale da permettere loro di fare fronte in modo adeguato e dignitoso alle esigenze personali e familiari.

ART. 64 Concessione di contributi e sovvenzioni

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

TITOLO VIII I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 65 I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge .
5. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune può prevedere appositi regolamenti.

ART. 66 Servizi sociali e aziende speciali

Sezione I - Istituzione.

1. Per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza economica il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con provvedimento del Sindaco, per una durata non superiore al quella del mandato del Sindaco medesimo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
5. Il Direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale ovvero un soggetto esterno in possesso delle necessarie competenze.
6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quelli dei dipendenti del Comune.
7. Il Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, è nominato con provvedimento del Sindaco, sulla base

degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, previa pubblicazione di apposito avviso ed esame dei curricula dei candidati, ed ha una durata pari a quella del mandato del sindaco. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente entro quarantacinque giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.

8. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
9. Il Sindaco può revocare uno o più membri del Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato.
10. Dopo la scadenza e fino alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
11. Il Consiglio Comunale stabilisce i compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Sezione II - Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali.

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
 - d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;
 - b) verificare in Giunta prima ed in Consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. a) precedente;
 - c) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Sezione III - Le aziende speciali.

1. Per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, previa pubblicazione di apposito avviso e valutazione dei curricula pervenuti. Il direttore è nominato con la medesima procedura. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'amministrazione.
6. Il Comune, con delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

ART. 67 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende, enti ed istituzioni

1. I rappresentanti del comune presso aziende, enti ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
2. Possono essere nominati presso i suddetti enti anche consiglieri comunali o assessori.
3. Non possono essere nominati i revisori del conto, i dipendenti del comune e delle sue aziende ed istituzioni.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 68 Partecipazione a società di capitali

1. Il comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

ART.69 Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. I rappresentanti del comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali e' il sindaco o persona da questi delegata.
2. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO IX FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 70 Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri Enti pubblici interessati.

TITOLO X LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

ART. 71 La pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salvo quelli riservati e che saranno individuati dal regolamento.
2. Tutti i provvedimenti amministrativi del Comune devono essere motivati.

ART. 72 Diritto di accesso e di informazione

1. Il comune garantisce il più ampio accesso ai propri atti in conformità al regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini singoli o associati a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del comune.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 241/1990, disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile e di partecipazione per gli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 73 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal regolamento comunale, e dai seguenti principi:
 - a) l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
 - b) l'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
 - c) la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati suscettibili di essere incisi dal procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;
 - d) le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari;
 - e) saranno comunque ammesse audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni o comitati.

2. Tali audizioni possono essere promosse dall'amministrazione comunale o richieste dai soggetti indicati nella precedente lettera e).

ART. 74 Collaborazione dei cittadini

1. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali e' consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa incidere nella loro situazione giuridica soggettiva.
2. Allo scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito o mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

CAPO III LE CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE

ART. 75 Gli istituti della partecipazione popolare

1. L'autonomia comunale, in quanto attività di organizzazione della presenza dei cittadini nel Comune, avvicina gli amministratori agli amministrati attraverso i seguenti istituti di partecipazione popolare:
 - a) le istanze, petizioni e le proposte dei cittadini singoli e delle associazioni;
 - b) le consultazioni del popolo anche mediante assemblee aperte. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
 - c) referendum consultivo;
 - d) organismi di partecipazione popolare;
 - e) libere forme associative locali.
2. I predetti strumenti di partecipazione si applicano anche ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, salvo che per il referendum, cui sono ammessi solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

ART. 76 Istanze Petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Comune per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti diretti a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento.
2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
3. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e riguardare materie che rientrino nella competenza giuridica del Comune.
4. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
5. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura dei responsabili competenti, ovvero da parte del Sindaco o suo delegato.
6. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo.
7. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni o deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
8. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta e il Consiglio Comunale.

ART. 77 Consultazione della popolazione

1. Il comune nei modi previsti dal regolamento può attivare le consultazioni della popolazione con lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione potrà riguardare l'intera popolazione del comune o gli abitanti del capoluogo o delle frazioni oppure singole categorie o gruppi sociali.
3. La consultazione dal sindaco, dalla giunta o dal consiglio. Il comune assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica delle consultazioni.
4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti alla cittadinanza.

ART. 78 Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio Comunale,
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non e' ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - a) tributi locali e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - b) atti di bilancio, provvedimenti deliberativi di impegno di spesa già assunti dal consiglio comunale e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
 - c) personale, organizzazione degli uffici;
 - d) iniziative comportanti l'assunzione di maggiori oneri di cui non sia prevista la copertura;
 - e) atti in ordine ai quali per legge o per decisione del consiglio sia consentito alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni quali, ad esempio, strumenti urbanistici generali e regolamenti comunali.
4. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una Commissione di garanti, nominata dal consiglio comunale e composta da non più di sette membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza tecnica-amministrativa e probità, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.
5. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.
6. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da un Comitato Promotore composto da 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ricevibilità preventiva di quesiti da sottoporre alla Commissione dei garanti, la quale si pronuncia con un parere obbligatorio ma non vincolante nei successivi 20 giorni dalla richiesta.
7. La successiva richiesta di referendum con sottoscrizione autenticata di almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'ultima revisione dinamica effettuata prima del deposito, viene dichiarata ammissibile dal Consiglio Comunale su parere della Commissione dei Garanti la quale verifica la regolarità della presentazione delle firme, l'ammissibilità per materia e la comprensibilità del quesito referendario.
8. In particolare la commissione consiliare esprime, entro 30 giorni dal deposito delle sottoscrizioni, il proprio parere al Consiglio Comunale il quale nei successivi 20 giorni provvede definitivamente sulla ammissibilità o meno del referendum proposto.
9. La raccolta delle sottoscrizioni è valida solo se effettuata nel termine di 60 giorni dal deposito presso la segreteria comunale del quesito referendario. Il segretario comunale attesta in quale giorno e' avvenuto il predetto deposito.
10. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ammissibilità il Sindaco procede alla indizione del referendum; mentre, su conforme parere della Commissione dei garanti, egli non provvede alla indizione del referendum qualora il Consiglio Comunale abbia nel frattempo deliberato sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
11. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari e intelligibili.
12. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
13. Non possono essere proposti referendum consultivi, nè possono essere ricevute richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
14. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per dieci ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.
15. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale. La consultazione è valida se hanno partecipato al voto la maggioranza più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
16. Entro trenta giorni l'esito del referendum e' comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

ART. 79 Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale può nominare con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, il Difensore civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
3. E' compito del Difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri Organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini

stessi.

4. E' dovere del Sindaco e degli altri Organi fornire al Difensore Civico motivate risposte.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore del Comune, avere adeguata esperienza e preparazione giuridico-amministrativa, offrire garanzie di indipendenza e probità, nonché notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.
6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
7. Il Regolamento e la legge disciplinano gli altri aspetti del funzionamento ed attività del Difensore Civico.

ART. 80 Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco e' comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
5. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a presentare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

ART. 81 Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

ART. 82 Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

ART. 83 Difensore Civico pluricomunale

1. Più Comuni possono accordarsi di nominare un'unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.
2. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico comunale di cui al precedente articolo.
3. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione che disciplinerà la nomina, la revoca e la durata in carica del Difensore Civico.
4. Restano fermi, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

CAPO IV

PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 84 Finalità

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di produzioni ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

3. Il Comune diffonde e valorizza le realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnico o religiosa che concorrono alla vita educabile nello spirito della Costituzione.
4. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, valorizza i comitati e le libere forme associative, anche su base di quartiere e di frazione, permanenti o temporanei.
5. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e prevede la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura altresì l'accesso alle strutture e ai servizi.
6. Il Comune riconosce organismi che siano democraticamente sintesi di varie associazioni.
7. Sono considerate di particolare interesse collettivo gli organismi che operano nei settori della formazione ed educazione, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione sociale e sanitaria. Sono altresì considerate di interesse collettivo le associazioni che operano nel settore economico-produttivo.

ART. 85 Iniziative del Comune

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 84, il Comune favorisce le attività delle associazioni anche tramite l'assistenza tecnica e progettuale; la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, il sostegno a progetti specifici di attività nell'ambito delle disponibilità finanziarie; la messa a disposizione di spazi, impianti o attrezzature pubbliche per iniziative rivolte anche ai soli associati, con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata, mediante la stipula di apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

ART. 86 Consulta dell'associazionismo

1. La Giunta comunale con apposita deliberazione riconosce le associazioni e ne può istituire ogni anno l'albo comunale.
2. La consulta comunale dell'associazionismo può esprimere pareri in ordine agli atti comunali che interessano in campi di intervento delle associazioni. La consulta può altresì avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio comunale.
3. Il Comune garantisce ad ogni associazione che ne faccia richiesta l'informazione sulla attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo.
4. Il Comune promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione della conoscenza e dei dati informativi.
5. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla giunta o dal consiglio o dalle commissioni consiliari anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

ART. 87 Forme di collaborazione

1. Il Comune nel rispetto della disciplina dettata dalla Regione:
 - a) avanza proposte, in tema di programmazione economica, territoriale ed ambientale, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni, partecipandole agli Enti interessati;
 - b) partecipa a consorzi, stipula convenzioni per la gestione associata di uno o più servizi e per lo svolgimento coordinato di funzioni determinate.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 88 Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto è abrogato lo statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 30.06.1991 e successive modifiche ed integrazioni.